

S.A.PENS. newsletter

Sindacato Autonomo Pensionati – OR.S.A.

A proposito di “Pace Contributiva”

In pensione prima con il riscatto di 5 anni: tutti i dettagli nella nota INPS

Lo abbiamo anticipato nella nostra Newsletter di giugno: nonostante i rumors per niente buoni sul futuro pensionistico dei lavoratori italiani è ancora possibile, per chi avesse buchi contributivi tra un lavoro e l'altro, sistemare la propria posizione assicurativa a oneri agevolati.

Con la Legge di Bilancio in vigore dal primo gennaio 2024 è stato reintrodotta, per il biennio 2024/2025, l'istituto della Pace Contributiva che l'INPS ha recepito con la circolare n. 69/2024. Trattasi del riscatto dei cosiddetti “contributivi puri” cioè, coloro che non hanno contributi antecedenti al 1° gennaio 1996 e che con questo provvedimento possono riscattare periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. L'arco temporale interessato va tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 per un massimo di 5 anni, anche non continuativi.

Approfittare di questa opportunità consente di anticipare il diritto a pensione e di migliorare il calcolo del proprio assegno pensionistico.

Le domande di riscatto si possono presentare sino al 31 dicembre 2025 utilizzando i seguenti canali:

- ◆ il portale web INPS alla pagina “*Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa*”
- ◆ il Contact center multicanale (numero verde gratuito 803 164 o cellulare il numero 06 164164),

oppure

◆ rivolgendosi alle nostre sedi regionali S.A.PENS. – ORSA che vi daranno tutte le informazioni ed il supporto necessario alla presentazione delle domande attraverso il Patronato.

Le modalità per versare l'onere da riscatto prevedono il pagamento dell'intera cifra in un'unica soluzione, oppure la rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

Nota Bene:

- 1) tale facoltà non può essere esercitata da coloro che intendessero recuperare periodi nei quali ha svolto attività lavorativa soggetta ad obbligo di versamento contributivo;
- 2) per i lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

➔ Nel sito www.sapens.it troverete allegata alla presente la nota INPS del 22.07.'24

Roma, 22.07.2024

Pace contributiva: possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi contributivi utili per anticipare il diritto a pensione e incrementare l'assegno

La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 l'istituto della **Pace contributiva**, recepito dall'INPS con la **circolare n. 69 del 2024**, rivolto ai "contributivi puri", ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al Primo gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori **la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione**. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al Primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio).

È importante sottolineare che **possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro**. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, **vengono considerati sia ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell'assegno pensionistico**.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la **facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo**. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l'obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

È da precisare, inoltre, che **qualora si verifichi l'acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al Primo gennaio 1996** (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di

lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso **la Pace contributiva verrà annullato d'ufficio**, con successiva restituzione dei contributi.

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata "a domanda" dell'assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l'onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell'ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Per quanto concerne la quantificazione dell'onere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso venga determinato in base al metodo di calcolo "a percentuale", previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull'imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Riguardo il versamento dell'onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un'unica soluzione dell'intera cifra o una rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

Si precisa, tuttavia, che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Per fruire della nuova misura è necessario presentare richiesta entro il 31 dicembre 2025, soltanto in via telematica tramite i seguenti canali:

- portale web dell'INPS, accessibili dal cittadino munito di SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità elettronica 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. E' possibile accedere all'area tematica dal seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > Area tematica "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" > "Riscatti";

-
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
 - Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 - Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo "AP135" disponibile online.